

## CONVENZIONE

### TRA

la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di seguito denominata DGSCERP, cod. fiscale 802303900587 con sede in Roma, Viale America 201, in persona della dott.ssa Donatella Proto

### E

la Fondazione Ugo Bordoni, di seguito denominata Fondazione o FUB, cod. fiscale 97201200587, con sede in Roma, Viale del Policlinico 147 – in persona del Presidente prof. Antonio Sassano, per la sua carica ed agli effetti del presente atto ivi domiciliato,

denominate congiuntamente le Parti;

### PREMESSO CHE

- la legge 16 gennaio 2003 n. 3, all'art. 41 comma 5, come modificata dall'art. 31 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dispone che: *“La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico”*;
- la Fondazione, in base ai propri scopi statutari e secondo quanto disposto dalla citata legge del 18 giugno 2009 n.69, *“... elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello Sviluppo Economico e altre amministrazioni pubbliche, sia nazionali che locali, nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche”*;
- la stessa norma prevede che: *“Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati”*;
- la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione i cui tre componenti sono nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro di cui all'art. 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy e dal medesimo Ministro sentito il Presidente dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni;
- la Fondazione è sottoposta, ai sensi dell'art. 25 del c.c., alla vigilanza del Ministero di cui all'art. 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy,; a tal fine

riferisce sull'attività amministrativa e trasmette al predetto Ministero gli atti relativi al bilancio preventivo e consuntivo, alle modifiche statutarie, alle modifiche riguardanti la composizione ed il funzionamento degli Organi Statutari della Fondazione;

- la Fondazione è inoltre sottoposta ad una specifica ulteriore forma di vigilanza, attraverso il riferimento al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari sulle attività svolte ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 convertito nella legge 14 maggio 2005 n. 80;
- lo Statuto della Fondazione è stato adeguato, sulla base del parere ANAC del 19 aprile 2019, all'art. 5 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che, nel dare attuazione all'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in-house* di un'amministrazione pubblica;
- con nota prot. 206456 del 9 agosto 2019 della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del MISE, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, le modifiche statutarie introdotte sono state ritenute coerenti con la finalità primaria di rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs n. 50/2016, in particolare con quelle relative all'art. 5; Fondazione, è pertanto, soggetto pienamente legittimato a ricevere affidamenti diretti compatibili con i suoi scopi statutari dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalle sue Direzioni Generali;
- con Determina dell'ANAC del 10 gennaio 2021, è stata disposta l'iscrizione del MISE, ora MIMIT, della Presidenza del Consiglio e dell'AGCOM, *“all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing alla Fondazione Ugo Bordoni”*;
- la Fondazione, quale ente di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 33/2013, è soggetta all'applicazione della normativa relativa alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 190/2012 e dichiara di essersi, pertanto, dotata di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e di un Codice di Comportamento, disponibili sul proprio sito web [www.fub.it](http://www.fub.it).

#### **CONSIDERATO CHE**

- la Fondazione ha svolto attività di studio e ricerca riguardanti lo sviluppo di nuove reti 5G, in particolare, all'interno della convenzione siglata con il MISE, ora MIMIT, in data 16 maggio 2018 per il supporto alla realizzazione delle finalità previste all'articolo 1 comma 1041 della legge 205/2017 e ss.mm.ii.;
- la Fondazione ha svolto attività di studio e supporto tecnico al MIMIT riguardo lo sviluppo delle reti 5G in Italia, all'interno della Convenzione tra MISE, ora MIMIT e

FUB del 16 maggio 2018 per il supporto alle attività in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 1039 della Legge 205/2017;

- la Fondazione ha inoltre progettato e realizzato tutti i sistemi informativi funzionali alla realizzazione delle attività delle Convenzioni di cui ai punti precedenti;
- la Legge finanziaria 197/2022 al comma 422 dell'art. 1 ha previsto che *“Ai fini del completamento delle attività previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Gli importi di cui al presente comma sono destinati anche all'attuazione del piano radio digitale DAB e per l'integrazione delle risorse destinate garantire l'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017.”*;
- la Fondazione, in qualità di soggetto *in house* della Pubblica Amministrazione, ha prestato continuativamente la propria collaborazione al Ministero delle Comunicazioni, e successivamente al Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell'espletamento delle attività di ricerca tecnico-scientifica, di consulenza e di didattica nonché nella redazione di articoli e pubblicazioni in base ad apposite convenzioni a decorrere dal 1985;
- la Fondazione, organismo non economico di diritto pubblico, possiede pertanto le necessarie professionalità e capacità altamente specialistiche e tecniche per poter coadiuvare con effetto immediato la DGSCERP nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- i contributi finanziari erogati alla Fondazione dalla DGSCERP per le attività di cui alla presente Convenzione dovranno intendersi come esclusivamente destinati per il funzionamento della Fondazione in relazione alla gestione delle attività non economiche svolte nell'ambito della stessa, con esclusione di corrispettività e di lucro, e sono soggetti unicamente a rendicontazione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende dunque necessario definire le modalità di collaborazione e le relative condizioni economiche tra la Fondazione e il Ministero, attraverso la stipula di un'apposita Convenzione.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1  
(Premesse e allegati)**

Le Premesse, i Considerata e gli Allegati citati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si danno per noti ed accettati dalle Parti.

**ARTICOLO 2  
(Oggetto)**

1. La Fondazione Ugo Bordoni si impegna a svolgere attività di studio, ricerca e supporto alla DGSCERP e a fornire supporto tecnico/scientifico ed operativo tramite le seguenti linee di attività:

a. Attività di supporto per lo sviluppo del piano Radio Digitale DAB;

L'attività è intesa a fornire il necessario supporto al Ministero delle Imprese e del Made Italy nelle procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso sulle reti DAB pianificate con Delibera AGCOM 268/22/CONS e in particolare dovrà riguardare:

1. supporto tecnico-scientifico, giuridico e informatico e assistenza operativa ai fini dello svolgimento della fase di assegnazione diretta dei diritti d'uso per ciascun bacino e sub-bacino d'utenza locale, a seguito di specifica manifestazione d'interesse da parte dei partecipanti (c.d. fase A – manifestazione d'interesse, vedi *sezione II – Procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso* del documento *“Procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete – DAB + - Linee Guida”*, pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT);
2. supporto tecnico-scientifico, giuridico e informatico e assistenza operativa ai fini dello svolgimento della eventuale successiva procedura di selezione comparativa finalizzata all'assegnazione dei diritti d'uso nel caso di mancata assegnazione delle reti all'esito della fase di manifestazione di interesse (c.d. fase B – procedura di selezione comparativa o *beauty contest*, vedi *sezione II – Procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso* delle sopra richiamate Linee guida);
3. assistenza tecnica specialistica nella fase di eventuale contenzioso che dovesse insorgere a seguito, e nell'ambito, delle procedure di cui ai precedenti punti 1) e 2).

b. Attività di supporto al trasferimento tecnologico per il sistema delle Imprese e del Made in Italy

Questa attività sarà svolta con particolare riferimento a tre aree tematiche: le reti di telecomunicazioni di nuova generazione, le applicazioni di Intelligenza Artificiale e le tecnologie Blockchain. Il supporto specialistico della Fondazione si svilupperà

secondo linee di indirizzo concordate con la DGSCERP e dovrà consentire di individuare possibili strategie di intervento del Ministero. Il supporto della Fondazione sarà, pertanto, focalizzato sulle seguenti attività:

1. predisposizione di documenti di inquadramento e posizionamento (*position papers*) nelle aree tematiche sopra indicate finalizzati alla analisi e alla validazione scientifica delle competenze disponibili nel panorama nazionale, sia nell'ambito della ricerca pubblica che di quella privata, in riferimento ai campi specifici delle reti di nuova generazione (5G e oltre), delle applicazioni di Intelligenza Artificiale e delle tecnologie Blockchain;
2. proposte di strategie per interventi finalizzati al trasferimento tecnologico nelle tre aree di interesse, da sottoporre al Ministero;
3. monitoraggio degli sviluppi tecnologici e dell'evoluzione delle applicazioni nelle tre aree tematiche, anche in relazione alle strategie di intervento eventualmente attuate;
4. validazione scientifica di eventuali proposte progettuali di interesse del Ministero.

c. Attività specialistica a supporto della DGSCERP

L'attività prevede lo svolgimento di attività di supporto specialistico alle varie divisioni della DGSCERP, sulla base di specifiche esigenze da questa individuate nei settori di cui ai punti a) b) e d). Le possibili divisioni coinvolte sono: la Divisione I - Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza reti e tutela comunicazioni. Comitato Media e Minori, la Divisione III - Radiodiffusione televisiva e sonora. Diritti d'uso, la Divisione IV - Emittenza radiotelevisiva – Contributi, la Divisione V – Servizi postali, coordinamento normativo e delle procedure amministrative, vigilanza e controllo.

Al fine di garantire la massima efficienza dell'attività di supporto specialistico, la Fondazione, inoltre, curerà la costituzione di un *team dinamico*, formato da figure professionali che potranno variare a seconda delle esigenze, le cui attività riguarderanno in particolare:

- monitoraggio e analisi critica dei flussi procedurali in essere presso la Direzione ai fini di una eventuale attività di innovazione tecnologica degli stessi;
- supporto tecnico e informatico nel rapporto con gli stakeholder esterni;
- supporto giuridico avanzato nella gestione delle pratiche amministrative e nei rapporti con i soggetti esterni.

Inoltre, al fine di aumentare l'efficienza dei processi amministrativi, laddove da parte della DGSCERP, emergessero ulteriori necessità funzionali ed operative in relazione ai software applicativi già in uso presso la Direzione o per nuovi applicativi, ivi inclusi nuovi requisiti dovuti ad aggiornamenti delle normative di riferimento, il *team dinamico*, proporrà, progetterà e realizzerà le nuove funzionalità necessarie per la Direzione.

- d. Attività di supporto ai fini del completamento delle disposizioni previste dai commi da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in linea con le previsioni della Proposta di Regolamento per la riduzione dei costi per il dispiegamento di reti a larga banda e l'abrogazione della Direttiva 2014/61/UE (Gigabit Infrastructure Act).

Tale attività affronterà tutti gli aspetti e gli approfondimenti legati allo sviluppo dell'ecosistema TLC, sia in ambito nazionale che internazionale, che hanno ripercussioni dirette sui sistemi operanti nelle bande di frequenze destinate alle reti di nuova generazione (sia quelle definite bande pionieri sia quelle di futura adozione) al fine di dare supporto al Ministero nella gestione di questioni contingenti legate a problemi interferenziali, di uso efficiente e dinamico dello spettro radio, di individuazione delle direttrici di potenziamento delle reti pubbliche nazionali, al fine di rendere effettivamente disponibili sul territorio reti TLC che traguardino copertura capillare e disponibilità dei servizi abilitati dalle reti di quinta generazione. In particolare verranno sviluppate le seguenti linee di attività:

1. analisi critica delle possibili misure di intervento previste dal Connectivity Toolbox e definizione delle modalità di applicazione nel contesto nazionale;
  2. analisi delle opportunità di impiego di nuove risorse frequenziali disponibili anche alla luce delle attività preparatorie e degli esiti della WRC-23;
  3. analisi delle esigenze di connettività e copertura di specifici *vertical* di interesse nazionale;
  4. in linea con le previsioni della Proposta di Regolamento europea richiamata, analisi delle opportunità di integrazione delle reti 5G, per finalità di copertura e per servizi avanzati, con segmenti satellitari e, più generalmente, con *non terrestrial networks* (NTN);
  5. analisi delle possibilità di integrazione, nelle diverse bande dove ciò è previsto, delle reti 5G e oltre il 5G con tecnologie di accesso radio su frequenze non licenziate;
  6. predisposizione di nuovi modelli di copertura per un uso integrato di sistemi su frequenze licenziate e non licenziate;
  7. analisi delle nuove bande di frequenza previste a livello internazionale per sistemi 5G e oltre il 5G e studio dei relativi modelli di copertura e dei criteri di coesistenza con gli attuali servizi incumbent.
2. Ove dovesse essere necessario integrare la presente Convenzione con ulteriori attività, le stesse saranno disciplinate con atto aggiuntivo con il quale saranno regolamentate anche le relative condizioni economiche.

### **ARTICOLO 3** **(Piano Operativo)**

1. Prima della fine di ogni anno di attività, la Fondazione si impegna a fornire un Piano Operativo Annuale (POA) per l'anno successivo, nel quale saranno dettagliate le attività, i relativi obiettivi e le modalità di monitoraggio degli stessi. Per il primo anno di attività il

Piano Operativo Annuale sarà fornito entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'attività (art. 7 comma 1). Ciascun POA potrà essere aggiornato in corso d'opera per assicurare maggiore efficienza ed efficacia nelle attività di collaborazione, qualora ritenuto necessario e/o opportuno, di comune accordo tra la DGSCERP e la Fondazione.

2. Il Piano Operativo Annuale dovrà essere approvato dalla DGSCERP.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Obblighi delle Parti e responsabilità)**

1. Per lo svolgimento delle attività la Fondazione si avvarrà del proprio personale interno ovvero di consulenze specialistiche e di prestatori di beni e servizi (soggetti terzi), nel rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento.2. La DGSCERP si impegna a mettere a disposizione della Fondazione tutte le informazioni e tutta la documentazione in suo possesso, che siano funzionali alla realizzazione delle attività.3. La Fondazione si impegna affinché il proprio personale, che a qualsiasi titolo collabori con la DGSCERP, si attenga al rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.4. La Fondazione solleva il Ministero da qualsiasi responsabilità in ordine al trattamento economico e previdenziale del personale da essa comunque utilizzato, nonché degli eventuali danni che il personale dovesse riportare nello svolgimento o in conseguenza dell'attività di collaborazione svolta presso le sedi ministeriali. 5. La Fondazione e la DGSCERP si impegnano a porre in essere per l'esecuzione della presente Convenzione tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle

#### **ARTICOLO 5**

##### **(Oneri economici e Rendicontazione)**

1. Per lo sviluppo delle attività progettuali assegnate alla Fondazione, secondo quanto indicato all'art. 2, la DGSCERP riconoscerà alla Fondazione un rimborso delle spese sostenute, a seguito della rendicontazione delle attività svolte nella presente Convenzione, per l'ammontare massimo di € 11.200.000,00 (euro undicimilioniduecentomila/00), a valere sul capitolo 3150 pg 5 del bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dei quali:
  - 3,2 milioni per le attività svolte nel 2023;
  - 4 milioni per le attività svolte nel 2024;
  - 4 milioni per le attività svolte nel 2025.
2. Gli importi di cui al precedente comma saranno erogati, previa rendicontazione delle attività svolte in ciascun semestre nell'ambito della presente Convenzione, che sarà presentata entro il 30 aprile e 31 ottobre di ciascun anno, corredata dai relativi giustificativi delle spese documentate sostenute (copia delle fatture conformi all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., ovvero titoli di spesa nativamente digitali emessi ai sensi delle vigenti

disposizioni in materia). I costi delle risorse umane impiegate saranno imputati secondo la tabella dei costi medi del personale della Fondazione, parte integrante della presente Convenzione (Tabella A dell'Allegato 1) e che successivamente potrà essere aggiornata coerentemente con le variazioni correlate ad eventuali aumenti concordati nel CCNL-Confapi e/o nel Contratto Integrativo aziendale, ovvero al ricalcolo dell'incidenza delle spese generali sull'ultimo bilancio approvato dalla preposta Direzione del Ministero vigilante della Fondazione.

3. Sono ammessi scostamenti all'interno degli importi riportati nel dettaglio delle voci di spesa di ogni POA annuale, fermo restando il totale complessivo concordato di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per il primo anno sarà presentata un'unica rendicontazione entro il 31 ottobre 2023.

## **ARTICOLO 6**

### **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. I pagamenti avverranno con bonifico bancario sul conto corrente che la Fondazione dichiarerà essere dedicato alla Convenzione, anche in via non esclusiva, come indicato nella legge 136/2010.
2. La Fondazione si obbliga, ai sensi della predetta legge, a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti alla presente Convenzione e fornire tutte le informazioni e dati affinché ciò avvenga.

## **ARTICOLO 7**

### **(Durata della Convenzione)**

1. La presente Convenzione parte dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2025.
2. La presente Convenzione entra in vigore solo dopo le intervenute approvazioni e registrazioni di legge. I costi sostenuti dalla Fondazione per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 2 fino al rilascio delle suddette registrazioni di legge, sono riconosciuti solo a seguito dell'avvenuta registrazione della presente Convenzione da parte dei competenti Organi di controllo, previa presentazione dell'apposita documentazione, secondo le modalità di cui all'articolo 5.
3. La DGSCERP provvederà ad informare la Fondazione dell'avvenuta registrazione entro il giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione.
4. Le Parti potranno apportare modifiche alla presente Convenzione secondo le stesse modalità di stipula del presente atto.
5. La presente Convenzione potrà essere prorogata tramite comunicazione sottoscritta da entrambe le Parti.



**ARTICOLO 8**  
**(Sicurezza e tutela del trattamento dati personali)**

1. Ciascuna Parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento, da parte dell'altra, dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione. Il trattamento di dati personali è soggetto alla disciplina contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed è improntato ai principi stabiliti all'art. 5 del Regolamento medesimo.
2. È fatto divieto alle Parti di utilizzare e trasferire ad altri, in qualsiasi formato, o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate, fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi o regolamenti.
3. Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Esso è inoltre soggetto all'applicazione di misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate ai rischi. Le Parti si impegnano ad adottare misure di sicurezza che comprendono quanto meno quelle indicate dal GDPR all'art. 32.
4. Con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del GDPR, comprese le informazioni sui diritti degli interessati di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento medesimo, ove applicabili, ed alle modalità di esercizio di detti diritti.
5. Nella misura in cui le Parti siano tenute a porre in essere attività di trattamento di dati personali ai sensi della Convenzione, ciascuna parte, in qualità di "titolare del trattamento" ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, si obbliga a trattare dati personali ricevuti dall'altra esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi assunti con la Convenzione e in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
6. Ai sensi del citato D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

**ARTICOLO 9**  
**(Riservatezza)**

1. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte o le Terze parti di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
2. Le Parti si obbligano reciprocamente a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.

## **ARTICOLO 10** **(Comunicazioni e notifiche)**

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere effettuata mediante PEC o tramite e-mail da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione e indirizzata:

per la Fondazione all'indirizzo PEC: [pianificazione.strategica@pec.fub.it](mailto:pianificazione.strategica@pec.fub.it)

per la DGSCERP all'indirizzo PEC: [dgscerp.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.dg@pec.mise.gov.it)

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti, alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata a/r inviata presso i rispettivi indirizzi della sede legale ovvero in via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

per la Fondazione all'indirizzo PEC: [amministrazionefub@postecert.it](mailto:amministrazionefub@postecert.it)

per la DGSCERP all'indirizzo PEC: [dgscerp.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgscerp.dg@pec.mise.gov.it)

2. È onere di ciascuna Parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la Parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

## **ARTICOLO 11** **(Clausola anti *pantouflage*)**

La Fondazione, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dichiara l'insussistenza delle cause ostative di cui alla citata norma.

## **ARTICOLO 12** **(Codice di comportamento)**

1. La Fondazione, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adottato con DM 17 marzo 2015, che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013. A tal fine si dà atto che la DGSCERP ha trasmesso alla Fondazione copia del Codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. La

Fondazione si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

2. La violazione degli obblighi di cui al Codice può costituire causa di risoluzione della Convenzione. la DGSCERP, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Fondazione il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **ARTICOLO 13** **(Definizione delle controversie)**

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro derivanti dalla Convenzione.
2. Qualora non sia possibile una composizione amichevole delle eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione esse saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.

### **ARTICOLO 14** **(Rinvio a norme)**

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice civile.

### **ARTICOLO 15** **(Interpretazione e invalidità parziale)**

1. La presente Convenzione non ha per oggetto prestazioni corrispettive e dovrà essere interpretata ed eseguita secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che le Parti intendono ragionevolmente perseguire, nonché in considerazione delle responsabilità assunte da ciascuna di esse in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui una o più previsioni della presente Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o comunque dovessero venire dichiarate nulle o annullate, le rimanenti previsioni della presente Convenzione rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo originariamente voluto dalle Parti.
3. Le Parti concordano sin da ora di sostituire alle previsioni della presente Convenzione risultate contrarie a norme inderogabili di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate, altre previsioni che permettano di dare alla presente Convenzione un contenuto il più conforme possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto.

L.C.S.

Roma, 14/04/2023

Per la Direzione generale per i servizi  
di comunicazione elettronica, di  
radiodiffusione e postali

La Dirigente della Divisione I

Dott.ssa Donatella Proto

Per la Fondazione Ugo Bordoni

Il Presidente

Prof. Antonio Sassano

## Allegato 1)

### Tabella A - Costi medi del personale della linea tecnica e di ricerca FUB

Nella Tabella seguente sono indicati gli attuali costi medi del personale rendicontabile della Fondazione, suddivisi per profili professionali, inclusi di un overhead calcolato sulle voci di spesa del bilancio consuntivo approvato. I costi sono stati calcolati sullo standard europeo annualmente rendicontabile di 1720 ore, 220 giorni e 20 giorni mensili. I costi medi potranno subire delle variazioni in virtù di eventuali aumenti concordati nel CCNL Confapi e/o nel Contratto Integrativo aziendale, ovvero al ricalcolo dell'overhead sull'ultimo bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Ministero vigilante della FUB al momento della rendicontazione.

| <b>Profili Professionali CCNL - Confapi</b> | <b>Costo medio giornaliero (Euro)</b> |
|---|---------------------------------------|
| Division Leader                             | 1.320                                 |
| Group Leader                                | 699                                   |
| Senior Researcher                           | 559                                   |
| Researcher                                  | 494                                   |
| Junior Researcher                           | 360                                   |
| Senior Technician                           | 477                                   |
| Technician                                  | 362                                   |

## Allegato 2)

### Nota economica dei costi pianificati nella Convenzione

#### Premessa

La presente Nota fornisce alcuni elementi utili alla valutazione della congruità economica dei costi relativi alle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione.

La natura giuridica della Fondazione Ugo Bordoni, quale Ente non a scopo di lucro, persegue un modello finanziario di conservazione del proprio patrimonio e di conseguenza di equilibrio economico finanziario di gestione. La Fondazione si configura, in base alla normativa di derivazione europea in materia di appalti pubblici, come **organismo di diritto pubblico**, nonché ente *in house providing*, ma conserva la sua natura civilistica di **oggetto di diritto privato** che **non percepisce finanziamenti strutturali**, normativamente stabiliti, a copertura degli oneri generali e di funzionamento dall'Amministrazione vigilante o da altre Amministrazioni Pubbliche.

L'assenza di dotazioni finanziarie strutturali a copertura delle spese generali e di funzionamento, determina la necessità di adottare **un modello economico-finanziario basato**, esclusivamente, **sulla ripartizione "pro rata" sui giorni rendicontabili del personale tecnico e di ricerca** coinvolto nelle diverse attività convenzionali, delle spese funzionali necessarie alla mera sostenibilità dell'Ente: ne consegue che le erogazioni a copertura di attività svolte in regime convenzionale avvengono a fronte di rendicontazioni delle spese sostenute, allegando i relativi giustificativi delle spese documentate.

Queste caratteristiche peculiari della Fondazione non sono comparabili né con quelle delle amministrazioni pubbliche, università ed enti di ricerca pubblici, finanziati totalmente dal bilancio statale, né con quelle delle società a partecipazione statale nelle quali le amministrazioni pubbliche di riferimento intervengono nell'attività economica attraverso le regole delle partecipazioni azionarie.

I rapporti economici tra le Pubbliche Amministrazioni e la Fondazione, oltre che attraverso le procedure di affidamento previste dal Codice degli Appalti, sono rigidamente regolati sulla base della sua Legge istitutiva n. 3/2003, come modificata dalla successiva Legge 69/2009, art. 31 che sull'argomento testualmente recita: *"... Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati"*.

### *Modalità di rendicontazione dei costi*

Tutte le convenzioni stipulate tra la Fondazione e le Amministrazioni Pubbliche che sono state ritenute economicamente congruenti e registrate dalla Corte dei Conti, si fondano sul sistema di rendicontazione storicamente adottato dall'Ente.

Tale sistema, relativamente alla rendicontazione dell'effort prodotto dalle Risorse umane della Fondazione impiegate nell'attività della Convenzione, si basa sul Labour cost medio suddiviso per profilo professionale e una percentuale attribuita pro quota sui giorni effettivamente impegnati nelle singole attività. Tale percentuale è ottenuta dall'incidenza dei costi generali, individuati dal format standard predisposto per i Fondi PON dal MIUR e MISE, ora rispettivamente MUR e MIMIT, sul costo del personale FUB; la modalità di calcolo e gli importi verificabili dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, vengono certificati annualmente dal Presidente del Collegio dei Revisori, organo statutario di controllo della Fondazione.

La Fondazione Ugo Bordoni, diversamente dalle Imprese, non applica nei confronti dei committenti pubblici alcun *markup* sui costi di produzione.

Questo modello di riferimento adottato di prassi dalla Fondazione per le rendicontazioni dei costi riferibili a commesse acquisite in sede nazionale, si inquadra nell'ambito di sovvenzioni e assistenza rimborsabile descritte dall'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ovvero "il rimborso di costi ammissibili effettivamente sostenuti" (par.1 comma a).

Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, la Fondazione Ugo Bordoni si avvarrà di un *Team* di lavoro la cui composizione è definita nello specifico in funzione delle esigenze tecniche.

Di seguito la Tabella dei Profili professionali della Fondazione.

| Profili professionali | Livello professionale | Principali funzioni  |
|-----------------------|-----------------------|--|
| Division Leader       | Dirigente             | Coordinamento strategico e tecnico                                       |
| Group Leader          | Quadro con funzione   | Pianificazione, gestione, supervisione tecnica e attività specialistiche |
| Senior Researcher     | Quadro A              | Progettazione e realizzazione delle attività di alto livello             |

|                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| Researcher        | Quadro B        | Realizzazione delle attività                       |
| Junior Researcher | 7° Livello      | Supporto alla realizzazione delle attività         |
| Senior Technician | 8° Livello      | Realizzazione di attività tecniche di alto livello |
| Technician        | 7° - 5° Livello | Supporto tecnico / amministrativo                  |

Gli attuali costi medi relativi ai profili professionali del personale della Fondazione previsto nelle attività sono riportati nella Tabella A dell'Allegato 1) alla presente Convenzione.

In particolare, i costi del personale, così come le altre spese documentate composte da trasferte ed eventuali acquisizioni di collaborazioni esterne, spese accessorie e attrezzature HW e SW, si configurano come **mero ristoro delle spese sostenute**, inclusa l'IVA rimasta a carico dell'Ente non commerciale, in quanto oggettivamente non detraibile, data la natura senza fine di lucro della Fondazione (art. 2 comma 1 dello Statuto della Fondazione).

A tal proposito si evidenzia che la Fondazione, in base a quanto previsto dagli artt. 2 e 4 comma 4 del DPR 633/72, nell'esercizio dell'attività istituzionale, rimane incisa dall'IVA sulle spese che sostiene, alla stregua di un qualsiasi consumatore finale per il quale tale imposta rappresenta un costo. Tale costo fiscale viene incluso nel calcolo dell'incidenza sia delle spese documentate, sia nella base di calcolo dell'incidenza dei costi generali. Correlativamente all'incidenza dell'IVA sul ciclo passivo della propria attività istituzionale, la Fondazione **non addebita l'IVA sugli importi** che riceve nell'esercizio delle attività svolte per la propria missione statutaria.